



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 312 DEL 01/08/2018

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di imprese individuali ai sensi dell'art.2 del dpr 247/2004, lett.a per decesso del titolare - Provvedimenti

IL SEGRETARIO GENERALE

- visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che disciplina il Registro delle imprese, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581;
- vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 che regola la semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione d'impreses e società non più operative dal Registro Imprese
- vista la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14.06.2005 con la quale sono state impartite le indicazioni operative per la gestione del procedimento di cancellazione di imprese non più operative;
- rilevato che tali disposizioni si inquadrano tra gli strumenti atti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro imprese di imprese individuali presumibilmente non più esistenti;
- ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- preso atto della necessità di un provvedimento di cancellazione del giudice del Registro imprese;
- considerata la necessità di comunicare l'avvio del procedimento di cancellazione agli imprenditori e agli eredi degli stessi visto che, essendo presumibilmente gli imprenditori deceduti, la comunicazione a mezzo raccomandata risulterebbe priva di effetti dato che l'erede potrebbe non avere la residenza coincidente con quella dell'imprenditore;
- considerato altresì che la maggioranza delle imprese interessate non ha comunicato al Registro imprese la propria PEC e comunque, anche in caso di comunicazione, la PEC risulta revocata e che la modalità di notificazione ordinaria tramite lettera raccomandata,



- oltre che gravosa, risulterebbe priva di effetti per irreperibilità presso la sede e presso la residenza dell'imprenditore risultante in visura;
- visto l'art. 8 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
 - ritenuto che la norma appena citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente gravosa;
 - considerato che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal Giudice del Registro delle imprese in via cumulativa, con provvedimento avente contenuto identico e una pluralità di destinatari;
 - considerato inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo lettera raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere - e che tali costi, essendo relativi ai cd. "consumi intermedi", sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su base annua, un'ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2010);
 - valutato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ;
 - vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;
 - valutato di conseguenza che la pubblicazione on line nell'albo camerale e nella sezione "Registro Imprese" del sito internet della Camera di Commercio di Perugia, della comunicazione di avvio del procedimento per trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca pertanto nel caso di specie valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;
 - considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;



d i s p o n e

- 1) che le comunicazioni di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line e nella sezione "Registro Imprese" del sito internet della Camera di Commercio di Perugia, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;
- 2) che con le stesse modalità venga pubblicato in allegato anche l'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione.

Il Segretario Generale
Conservatore del registro imprese
dr. Mario Pera

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia.